

Protocollo DDA/0001513 del 6 aprile 2023**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/5062, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1909/DDA/LS)**

Con istanza DDA/5062, acquisita in data 3 aprile 2023 (prot. n. DDA/0001392), è stata segnalata da FAPAV (Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società I Wonder S.r.l, Rai Cinema S.p.A. e Vision Distribution S.p.A., la presenza, sul sito *internet* <https://streamingcommunity.bio>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
I Wonder S.r.l	BOILING POINT	2022	<omissis>
I Wonder S.r.l	WILD MEN	2022	<omissis>
I Wonder S.r.l	EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE	2022	<omissis>
I Wonder S.r.l	THE WHALE	2023	<omissis>
I Wonder S.r.l	FLEE	2022	<omissis>
I Wonder S.r.l	I GIOVANI AMANTI	2022	<omissis>
I Wonder S.r.l	ALCARRAS	2022	<omissis>
Rai Cinema S.p.A.	Quasi orfano	2022	<omissis>
Rai Cinema S.p.A.	The Fabelmans	2022	<omissis>
Rai Cinema S.p.A.	Tramite amicizia	2023	<omissis>
Rai Cinema S.p.A.	Il signore delle formiche	2022	<omissis>
Rai Cinema S.p.A.	La mia ombra è la tua	2022	<omissis>
Vision Distribution S.p.A.	America latina	2022	<omissis>
Vision Distribution S.p.A.	Alla vita	2022	<omissis>
Vision Distribution S.p.A.	Falla girare	2022	<omissis>

L'istante dichiara, inoltre, che: *“L'analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. Il sito oggetto dell'istanza utilizza per i servizi di Content Delivery Network la società Cloudflare”*.

Direzione servizi digitali

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio risulta verosimilmente registrato dalla NameCheap Inc., con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, Islanda, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica support@withheldforprivacy.com;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Hosttdzire Web Services Private Limited, con sede a C/O Guruprasad Bharati, Chunapur Road, Sipahi Tola, Gali NO. 1, Near Doller House Chowk, Purnea - 854301, Bihar., Purnia, Bihar-854301, India, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica hostdzire@gmail.com; alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano esser localizzati a Mumbai, India.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il

Direzione servizi digitali

numero di istanza “DDA/5062”, la quale disporrà, in tal caso, l’archiviazione del procedimento in via amministrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 3-bis, del Regolamento.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all’Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all’attenzione dell’ing. Luca Salandri, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all’indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell’oggetto il numero di istanza “**DDA/5062**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza, come stabilito dall’art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 20 aprile 2023**.

Come previsto dall’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell’Autorità www.agcom.it in ragione dell’elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore